Numero di raccolta generale 29585/2026
Data pubblicazione 18/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

RESPONSABILITÀ PROFESSIONISTI

Adunanza del 22/9/2026 – CC

R.G.N. 19984/2024

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	LUIGI A. SCARANO	- Presidente -
Dott.ssa	FRANCESCA FIECCONI	- Consigliera -
Dott.	MARCO DELL'UTRI	- Rel. Consigliere -
Dott.	GIUSEPPE CRICENTI	- Consigliere -
Dott.	PAOLO PORRECA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19984/2024 proposto da:

[redacted] e [redacted] in qualità di coeredi di [redacted] e di [redacted] entrambi rappresentati e difesi dall'avv. [redacted] con domicilio digitale *ex lege*;

- ricorrenti -

contro

[redacted] e [redacted] in qualità di eredi di [redacted] rappresentati e difesi dall'avv. [redacted] con domicilio digitale *ex lege*;

- controricorrente -

e

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

[redacted] S.P.A., in persona del procuratore speciale rappresentata e difesa dalle avv. [redacted] e [redacted] con domicilio digitale *ex lege*;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1702/2024 della CORTE D'APPELLO DI MILANO, depositata il 10/6/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/9/2026 dal Consigliere dott. MARCO DELL'UTRI;

ritenuto che,

con sentenza resa in data 10/6/2024, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [redacted] per la condanna di [redacted] quali eredi di [redacted] al risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza dell'inadempimento in cui [redacted] sarebbe incorso nell'esecuzione dei propri obblighi professionali di avvocato assunti nei confronti del [redacted] e della [redacted]

in particolare, tale inadempimento sarebbe consistito, secondo la prospettazione degli attori, nell'avvenuta tardiva trasmissione, da parte del [redacted] dell'atto di costituzione in mora della pubblica amministrazione tenuta al pagamento, in favore degli attori, dell'indennità dagli stessi rivendicata in conseguenza della nazionalizzazione dei relativi beni da parte del governo libico alla metà degli anni '70;

secondo il [redacted] e la [redacted] il [redacted] avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della costituzione in mora dell'amministrazione pubblica, la domanda amministrativa volta a dare impulso al procedimento di liquidazione dell'indennizzo (inidonea al fine

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

indicato), ed avrebbe altresì erroneamente gestito la successiva vicenda processuale volta ad ottenere la giusta liquidazione di detto indennizzo, sì che gli attori, pur dopo aver conseguito in un primo momento quanto rivendicato in conto capitale e interessi, si erano visti richiedere il rimborso (e successivamente condannare alla restituzione) di ingenti somme a titolo di interessi moratori asseritamente non dovuti;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il comportamento professionale del [redacted] fosse stato, nella specie, pienamente conforme ai doveri professionali dallo stesso assunti, avendo quest'ultimo agito, tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziaria, nel rispetto di un'opportuna misura di prudenza in un quadro di incertezze interpretative e giurisprudenziali tali da giustificarne integralmente l'operato; e dovendo, in ogni caso, escludersi che lo stesso fosse incorso in alcuna forma di colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., essendosi trattato, nella specie, della risoluzione, da parte del professionista, di questioni tecniche di speciali difficoltà;

avverso la sentenza d'appello, [redacted] e [redacted] in qualità di coeredi di [redacted] e di [redacted] (quest'ultimo deceduto successivamente alla proposizione del ricorso, con la successiva costituzione degli odierni ricorrenti anche in qualità di relativi coeredi) propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;

[redacted] e [redacted] (in qualità di eredi di [redacted] da un lato, e la [redacted] s.p.a. (originariamente chiamata in giudizio a fini di manleva), dall'altro, resistono con due distinti controricorsi;

le parti hanno depositato rispettiva memoria;

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

considerato che,

con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, co. 2, e/o 2236 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la responsabilità del [redacted] per negligenza e imperizia nonostante l'omessa notificazione alla pubblica amministrazione di un ordinario atto di costituzione in mora pacificamente necessario ai fini della decorrenza degli interessi moratori in favore dei creditori;

con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione anche all'art. 92 c.p.c. (in relazione all'artt. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente condannato gli odierni istanti alla rifusione delle spese di lite di primo e di secondo grado senza illustrare alcun ragionamento in forza del quale, pur vertendosi su temi complessi con diverse soluzioni e margini di opinabilità, si è ritenuto di disporre la condanna alle spese di lite *ex* art. 91 c.p.c. anziché la compensazione *ex* art. 92 c.p.c.;

il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo;

osserva il Collegio come la corte territoriale abbia erroneamente proceduto alla lettura e all'interpretazione dei fatti rilevanti ai fini della valutazione del comportamento professionale del [redacted] nell'esercizio del proprio mandato difensivo nell'interesse degli odierni ricorrenti;

scrive, al riguardo, la corte territoriale che la circostanza di «*aver accertato che la costituzione in mora della Pubblica Amministrazione costituiva oggetto dell'incarico professionale conferito dagli attori* [redacted] *e* [redacted] *all'avv.* [redacted] *non comporta, tuttavia,*

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

come vorrebbero gli appellanti, il riconoscimento della responsabilità dell'avv. [redacted] per l'omessa notificazione all'Amministrazione competente di idoneo atto di costituzione in mora, diverso dalla domanda amministrativa del 9 maggio 1978. Al riguardo occorre, invero, considerare che all'epoca (1985) in cui l'avv. [redacted] ha notificato per conto degli attori [redacted] e [redacted] il ricorso al T.A.R. Lazio per l'annullamento dei decreti del 19 febbraio 1985 di liquidazione degli indennizzi, esistevano "incertezze giurisprudenziali", non solo in ordine all'organo avente giurisdizione in materia di indennizzo di beni perduti all'estero, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure (cfr. p. 9 sentenza aggravata) e come ribadito dalle odierne parti appellate, ma anche in ordine alla natura della posizione giuridica soggettiva del richiedente tale indennizzo. […] Basti considerare che, non solo negli anni in cui la vicenda oggetto di causa ha avuto inizio, ma anche nei primi anni '90 la giurisprudenza amministrativa e la giurisprudenza della Corte di Cassazione seguivano orientamenti contrastanti. Esistevano, invero, contrapposti indirizzi giurisprudenziali, di cui l'uno riteneva la posizione soggettiva del richiedente, un indennizzo di beni perduti all'estero di interesse legittimo in ogni caso […] almeno fino all'accoglimento della domanda in sede amministrativa [..], mentre l'altro le attribuiva la consistenza di diritto soggettivo, con conseguente evoluzione delle controversie all'autorità giudiziaria ordinaria […]. A conferma della considerazione che la questione della natura della posizione giuridica soggettiva del richiedente l'indennizzo per cui è causa fosse tutt'altro che pacifica e consolidata si consideri che […] il legislatore ha avvertito la necessità di specificare l'autorità giudiziaria munita di giurisdizione per le controversie in questione prevedendo […] che "la competenza […] è

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

devoluta al giudice ordinario"» (cfr. pagg. 16-17 della sentenza d'appello);

«*ciò chiarito*», prosegue la corte d'appello, «*va ricordato che la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità solo se la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (motivata) dal giudice di merito ex ante, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali o giurisprudenziali presenti in o margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto – tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale […]. In quest'ordine di principi, nel caso in esame, in ragione dell'evidenziata incertezze in giurisprudenziale nella materia per cui è causa, che rendevano dubbia la qualificazione giuridica della posizione soggettiva di* [redacted] *e* [redacted] *quale diritto soggettivo di credito, non è configurabile alcuna negligenza dell'avv.* [redacted] *per non aver costituito in mora l'Amministrazione competente all'esito del procedimento amministrativo e per avere adito la generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. L'assunto degli appellanti, secondo cui, a fronte delle incertezze giurisprudenziali, l'avvocato* [redacted] *non avrebbe dovuto confidare sul solo ricorso al giudice amministrativo, dovendosi, pertanto, considerare negligente, non può essere condiviso, ove si consideri che la complessità della materia e la presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci inducono a ritenere applicabile l'art. 2236 c.c. e a escludere, dunque, la responsabilità del professionista, in assenza di dolo e di colpa grave. Va, pertanto, confermata la valutazione del giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che l'aver innanzitutto proposto ricorso al T.A.R. Lazio per impugnare i decreti ministeriali di liquidazione degli indennizzi non è in indice di negligenza*

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

del professionista, avendo questi in tal modo scongiurato la maturazione del termine di decadenza. Si aggiunga che l'esistenza di un consistente orientamento giurisprudenziale dello stesso T.A.R. Lazio volto a riconoscere alla posizione soggettiva del richiedente l'indennizzo per cui è causa la natura di interessi legittimo escludeva la possibilità stessa di configurare la mora della Pubblica Amministrazione» (pagg. 17-18 della sentenza d'appello);

rileva inoltre la corte d'appello (richiamando quanto rilevato dalla sentenza di primo grado) come, «*proprio per finalità di contenimento dei tempi di definizione le contenzioso, a tutto vantaggio degli attori, l'avv.* [redacted] *ha prudentemente proposto domanda di condanna al pagamento degli indennizzi davanti al tribunale ordinario di Roma, prima della definizione del regolamento preventivo di giurisdizione. Solo a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2007, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge n. 1034 del 1971 nella parte in cui non prevedeva la trasposizione degli effetti sostanziali e processuali della domanda fra i diversi organi giurisdizionali, il legislatore è intervenuto in materia con la legge n. 69/2009, prevedendo la translatio iudicii. All'epoca di ricorso al Tar Lazio del 4 dicembre 1985, il principio della translatio iudicii tra diversi organi giurisdizionali non era, dunque, operante. Instaurando il giudizio ordinario per il riconoscimento degli indennizzi nel 1989, prima della definizione del regolamento preventivo di giurisdizione […], l'avvocato* [redacted] *ha scongiurato la possibilità che il dies a quo di decorrenza degli interessi di mora fosse ancorato la costituzione mora rappresentata dalla notifica dell'atto di citazione (notifica necessariamente successiva alla definizione del regolamento e, quindi, successive al 1991), ove non fosse stata accolta la tesi della traslazione della causa dalla*

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

giurisdizione amministrativa a quella ordinaria. Anche sotto tale profilo, nessuna negligenza può essere ravvisata nella strategia processuale compiuta dal professionista» (pagg. 18-19 della sentenza d'appello);

vale al riguardo sottolieare come il ragionamento seguito dalla corte territoriale, al fine di negare fondatezza al rimprovero colposo avanzato dagli odierni ricorrenti nei confronti del professionista, non abbia correttamente inquadrato le ragioni della contestazione di quelli, dovendo ritenersi che detta contestazione non riguardasse propriamente l'eventuale scorrettezza della strategia processuale adottata in concreto dal [redacted] (consistita nell'aver adito il giudice amministrativo, invece di quello ordinario), quanto piuttosto la negligenza del professionista nella cura e nella protezione delle ragioni dei suoi assistiti a fronte di un quadro giurisprudenziale che lo stesso giudice d'appello, nella sentenza impugnata in questa sede, ha correttamente ricostruito e qualificato come (*illo tempore*) obiettivamente incerto;

in breve, al momento in cui il [redacted] si trovò ad agire nell'interesse dei ricorrenti, l'instabilità del quadro giurisprudenziale esistente escludeva in radice il ricorso di alcuna certezza in ordine: 1) all'identità del giudice competente a tutelare le ragioni rappresentate dal [redacted] 2) alla natura della posizione soggettiva (interesse legittimo o diritto soggettivo) vantata dagli assistiti del [redacted] 3) alla stabilità degli effetti dell'atto introduttivo del giudizio amministrativo, ossia alla relativa possibile permanenza in caso di eventuale traslazione del giudizio in sede ordinaria (ipotesi all'epoca non prevista dal legislatore);

a fronte di tali incertezze complessive, dunque, nulla avrebbe potuto garantire il [redacted] che le iniziative complessivamente assunte nell'interesse dei suoi assistiti (l'atto di impulso del

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

procedimento amministrativo e il ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo) non avrebbero finito col rivelarsi del tutto irrilevanti ai fini della costituzione in mora dell'amministrazione debitrice, apparendo, al contrario, del tutto prevedibile che l'eventuale (ben possibile) risoluzione definitiva del sistema giudiziario per il riconoscimento della natura di diritto soggettivo della situazione soggettiva degli odierni ricorrenti (con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario) rendesse del tutto vano quanto operato sotto il profilo della costituzione in mora dell'amministrazione, si dà impedire agli odierni ricorrenti di godere di tutti gli interessi di mora eventualmente esigibili sul capitale dovuto;

ciò posto, il parametro alla cui stregua avrebbe dovuto essere commisurata la valutazione dell'eventuale negligenza del [redacted] nella sua qualità di avvocato, non avrebbe dovuto coincidere con le difficoltà legate alla ricognizione dell'esatta interpretazione dell'effettiva natura della situazione soggettiva dei ricorrenti (e, conseguentemente, del giudice competente a conoscerne), quanto, piuttosto, con la verifica del grado di diligenza del professionista nella protezione delle ragioni dei propri assistiti in vista delle possibili evoluzioni del quadro in esame;

in breve, esclusa alcuna certezza sulla bontà del proprio operato (in ragione del carattere obiettivamente controverso e incerto del quadro interpretativo della giurisprudenza corrente), sarebbe spettato al professionista (nell'esercizio di un'esigibile misura di sollecitudine per le ragioni dei propri assistiti) interrogarsi - là dove si fosse affermata, in sede giurisdizionale, la soluzione interpretativa contraria a quella viceversa posta a fondamento dell'azione in concreto assunta dallo stesso professionista - sulle iniziative che sarebbe stato possibile adottare al fine di cautelare le ragioni dei propri assistiti, segnatamente

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

sotto il profilo della costituzione in mora dell'amministrazione avversaria;

pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, co. 2, c.c., che è quello della diligenza media della sua categoria professionale.

Sotto tale profilo, rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine.

Non ricorre tale ipotesi, con la conseguenza che il professionista può essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza, *ex* art. 1176, co. 2, c.c.., e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 c.c., allorché l'incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, a causa dell'incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto.

Parimenti, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all'applicabilità del termine di prescrizione non esime il professionista dall'obbligo di diligenza richiesto dall'art. 1176 cod. civ. (v. Sez. 3 n. 18612 del 05/08/2013, Rv. 627537 - 01).

A tale stregua l'avvocato è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente.

Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed, eventualmente, non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalle

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Sezioni Unite della Corte regolatrice, non è esentato dal tenerne conto (anche in termini prognostici, come nel caso di specie), al fine di porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, alla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente (cfr. Sez. 6 n. 4790 del 28/02/2014, Rv. 630405 - 01).

Nella specie, diversamente da quanto sostenuto dalla corte territoriale, la valutazione del comportamento tenuto dal [redacted] nella cura degli interessi dei propri assistiti avrebbe dovuto essere effettuata, non già avendo come parametro la ricognizione delle difficoltà interpretative *illo tempore* affrontate al fine di identificare la natura della situazione giuridica soggettiva vantata da quelli (e quindi la competenza del giudice da adire), quanto, piuttosto, la cura in concreto assicurata, preventivamente, alla protezione degli interessi dei propri assistiti nell'evenienza dell'eventuale (ma del tutto prevedibile) affermazione di soluzioni giurisprudenziali contrarie a quella posta dal professionista a fondamento dell'azione giudiziaria in concreto instaurata;

in relazione alla valutazione di tale cura e protezione degli interessi dei propri assistiti varrà pertanto commisurare l'effettivo adempimento, da parte del [redacted] dei propri obblighi professionali, segnatamente in relazione a quanto specificamente previsto dal disposto di cui all'art. 1176, 2° co., c.c.;

il complesso delle considerazioni sin qui illustrate giustifica, dunque, il riconoscimento della fondatezza della censura in esame e il conseguente assorbimento del secondo motivo d'impugnazione;

da tanto segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il conseguente rinvio alla Corte d'Appello di Milano,

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, addì 22/9/2026.

Il Presidente
Luigi A. Scarano

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5